



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER I GIOVANI - SUSSIDIARIETA' ED ASSOCIAZIONISMO - ISTRUZIONE ED UNIVERSITA'

SEZIONE ISTRUZIONE - UNIVERSITA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cavaliere Alfonso

DETERMINAZIONE N. 2390 DEL 10/07/2026

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), TRAMITE ACQUISTI TELEMATICI DIGITALPA, DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI SERVIZIO REFEZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. MIANI" ALL'OPERATORE ECONOMICO "SUSTAIN TECH HUB SPA SOCIETÀ BENEFIT" - CIG: BC4C1BBC45

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il nuovo assetto della macrostruttura organizzativa del Comune di Rovigo, in vigore dal 1 gennaio 2026;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi (altrove per brevità T.U.O.EE.LL.);
- il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 recante "*Conferimento incarichi dirigenziali dal 1 gennaio 2026*" che conferisce al Dott. Alfonso Cavaliere l'incarico dirigenziale afferente il Settore "*Politiche sociali, per la casa e per i giovani - Sussidiarietà ed associazionismo - Istruzione ed università*";
- l'art. 192 del T.U.O.EE.LL., il quale prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78*" (d'ora innanzi anche solo "Nuovo Codice") che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad Euro 140.000, si



COMUNE DI ROVIGO

possa procedere ad affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, con la garanzia che i soggetti affidatari siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- l'art. 17, comma 2, del Nuovo Codice il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua:
 - a) l'oggetto,
 - b) l'importo,
 - c) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'Allegato I.1 al Nuovo Codice definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del [nuovo] codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

Considerato che:

Con determinazione n. 2795 del 13/08/2024 è stato aggiudicato il servizio di refezione scolastica alla ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA con sede a Vicenza in Viale della Scienza, 26/A codice fiscale / P.IVA 01617950249, per l'importo contrattuale di € 2.439.600,00, oltre IVA al 4%, corrispondente ad € 5,35 per pasto unitario più IVA al 4% per un numero di pasti totali 456.000.

Il contratto d'appalto è stato stipulato il 29/11/2024, Rep. n. 366.

In corso di esecuzione, a causa di nuove necessità sopravvenute si riscontra la necessità di modificare il servizio.

Le modifiche necessarie riguardano:

- l'avvenuta disattivazione del servizio refezione presso la Scuola Media Inferiore “Casalini” (eliminazione rientri pomeridiani) e la Scuola Infanzia di Fenil del Turco (plesso soppresso);
- la riattivazione della mensa presso la scuola primaria “G. Miani”;
- l'attivazione del servizio refezione presso il nuovo Nido Marchi;



COMUNE DI ROVIGO

Tali variazioni richiedono una rimodulazione dell'assetto organizzativo e territoriale del servizio e non si configurano come una mera variazione quantitativa delle prestazioni.

Fra i documenti allegati al contratto d'appalto stipulato il 29/11/2024, Rep. n. 366 figura anche Allegato n. 3 Documento unico dei rischi interferenziali che si rende pertanto necessario aggiornare in riferimento alle variazioni sopra citate;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Nuovo Codice, ed in relazione ai criteri enucleati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quarta sezione, n. 318/2016, e dal Consiglio di Stato (Ad. Pl. Sent. n. 17/2021), in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- ai sensi dell'art. 58 del Nuovo Codice, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del Principio del Risultato di cui all'art. 1 del medesimo Nuovo Codice;
- in tema di imposta di bollo, a mente dell'art. 18, comma 10, del Nuovo Codice, a carico dell'affidatario, si debba tener conto di quanto disposto dall'Allegato I.4 al medesimo Nuovo Codice secondo la cui tabella A per l'affidamento in oggetto risulta esente;

Verificato che per il servizio in parola non sussistono specifici obblighi di adesione alle Convenzioni Consip, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, o di rivolgersi ai Soggetti Aggregatori, come fissati dall'art. 9, co. 3, del D.L. 66/2014, in relazione al D.P.C.M. 11/02/2026, dall'art. 1, co. 512, della Legge n. 208/2015 e dall'art. 1, co. 7, del D.L. n. 95/2012;

Considerato che all'art. 25 del Nuovo Codice è previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme che devono essere certificate secondo le regole tecniche di cui al successivo articolo 26;

Dato atto che, in forza dell'art. 8, comma 3, dell'Allegato I.2 al Nuovo Codice, la figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP) svolge, nei limiti delle proprie competenze, anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);

Ritenuto di:

- individuare e nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato I.2 al medesimo Codice, il sottoscritto Dott. Alfonso Cavaliere;
- affidare la direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato II.14 al medesimo Codice, al sottoscritto Dott. Alfonso Cavaliere;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento, nominato con Decreto dirigenziale n. 8 del 13.01.2025, non ha la possibilità di gestire la presente procedura per cui il sottoscritto Dirigente assume la responsabilità del presente procedimento, stante l'urgenza di adottare l'atto in questione;



COMUNE DI ROVIGO

Considerato, quindi, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riepilogate:

- *il fine* che si intende perseguire è ottemperare all'obbligo in capo al Datore di Lavoro in merito all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- *l'oggetto* della procedura riguarda la valutazione dei rischi interferenziali relativi all'appalto refezione scolastica presso la Scuola Primaria "G. Miani" sita in Via Filippo Corridoni, 1;
- *la forma* del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Nuovo Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- *le modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Nuovo Codice;
- *requisiti speciali in capo all'appaltatore*: non previsti;
- *la durata dell'appalto*: il servizio deve concludersi entro il 31/08/2026;
- *le opzioni*: non sono previste opzioni di sorta o altro (es: proroga, rinnovo, variazione entro un quinto dell'importo contrattuale, ...);
- *il valore stimato dell'appalto (art. 14 Nuovo Codice)*: 440,00 euro;
- *mezzi di finanziamento*: fondi propri di bilancio della Stazione Appaltante;
- *imposta di bollo (Allegato I.4 Nuovo Codice)*: esente;
- *sostenibilità ambientale (art. 57, co. 2, Nuovo Codice – Criteri Minimi Ambientali CAM)*: non applicabili
- *clausola sociale*: non prevista;
- *C.C.N.L. applicato*: Terziario/commercio/servizi (o diverso contratto purché garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello indicato – art. 11 Nuovo Codice);
- *ulteriori clausole essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Dato atto che al procedimento in questione sono stati attribuiti i seguenti codici e riferimenti:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è: BC4C1BBC45;
- il Codice da Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (CPV) è: 90711100-5 "Valutazione dei rischi o dei pericoli diversa da quella per costruzioni"
- il Codice ATECO è: 74.20.21 Attività di consulenza in materia di sicurezza e salute dei posti di lavoro;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 e dalla Circolare AVCP n. 3 del 05/03/2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale. Ciò premesso, quindi, non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;



COMUNE DI ROVIGO

Dato atto che:

- l'art. 50, comma 1, lettera b), prevede espressamente che il RUP utilizzi il procedimento amministrativo di affidamento diretto *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;
- all'affidamento in parola si è proceduto avvalendosi della piattaforma di approvvigionamento telematica AcquistiTelematici DIGITALPA, con richiesta di offerta all'operatore economico SUSTAIN TECH HUB SPA SOCIETÀ BENEFIT con sede legale in CEREGNANO (RO) Via Gorizia, 1540, CF e P.IVA 01668230293;
- l'operatore economico ha formulato un'offerta per € 440,00 oltre IVA al 22%;
- l'operatore ha dichiarato l'applicazione del CCNL Terziario/commercio/servizi;

Atteso che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del Nuovo Codice, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ricordato che, come ben evidenziato dall'ormai consolidata giurisprudenza e prassi in materia (*cfr.*, *ex multis*, Corte di Cassazione, sez. VI penale, sent. n. 6875/2026; TAR Campania, sent. n. 909/2025; Anac, deliberazione n. 410/2024):

- l'affidamento diretto presuppone esclusivamente l'applicazione dei principi generali e, in particolare, del principio del risultato così come disciplinato dall'art. 1, D. Lgs. n. 36 del 2023, mentre non richiede in alcun modo il rispetto di criteri predeterminati e comparativi nell'individuazione del contraente, ponendosi al più un'esigenza di rotazione negli affidamenti;
- l'affidamento diretto ha natura non competitiva e, quindi, non è una procedura di gara, neppure intesa in senso informale, posto che la stazione appaltante può individuare l'operatore economico anche senza consultare più soggetti, purché sia garantito il possesso di documentate esperienze pregresse;
- in mancanza di confronto competitivo, l'amministrazione, ove pure ritenga per propria scelta e non essendo a ciò vincolata, di acquisire plurime manifestazioni di interesse, non è in alcun modo tenuta ad affidare il contratto sulla base del confronto tra le diverse offerte ricevute;
- quanto detto comporta che, in presenza dei presupposti per procedere all'affidamento diretto, la procedura rimane tale anche se l'ente decida di procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse;
- la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze;

Accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.L. 69/2013, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva



COMUNE DI ROVIGO

(DURC) agli atti del fascicolo con n. protocollo INAIL_54169686 avente scadenza 15/09/2026, nei confronti del predetto operatore;

Consultato in data 21/05/2026 il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito e detenuto da Anac ai sensi dell'art. 222, co. 10, del Nuovo Codice, da cui non risultano iscritte annotazioni in capo al predetto operatore economico;

Ritenuto, pertanto, di procedere con l'affidamento all'operatore economico SUSTAIN TECH HUB SPA SOCIETÀ BENEFIT con sede legale in CEREGNANO (RO) Via Gorizia, 1540, CF e P.IVA 01668230293 il servizio in parola per un importo di euro 440,00 oltre IVA al 22%, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti generali e dispone di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Nuovo Codice, è rispettato in quanto trattasi di affidamento diretto di importo ampiamente inferiore a € 5.000,00;

Dato atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'articolo 52, comma 1, del Nuovo Codice;

Richiamati ed applicati i contenuti del D.L. 31 marzo 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, con particolare riferimento all'articolo 47 rubricato *"Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC"*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Nuovo Codice, in relazione alla modalità di adempimento della prestazione in oggetto, non si richiede la garanzia definitiva;

Dato atto che, ai sensi della vigente disciplina, il contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) a carico di questa stazione appaltante, in relazione al valore della presente procedura, ammonta a complessivi euro 0,00;

Considerato che:

- l'affidamento in parola trova adeguata copertura finanziaria con allocazione delle risorse necessarie sul Capitolo 3001311346 *"Spese per servizi amministrativi"* (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi) Bilancio di Previsione 2026/2028 per la corretta imputazione della spesa e che la prestazione è esigibile nell'anno in corso;
- il corrispettivo pari ad euro 440,00 oltre IVA al 22%, secondo la valutazione di congruità del RUP, appare soddisfacente rispetto ai prezzi di mercato e che lo stesso è stato, pertanto, formalmente accettato con il sistema della corrispondenza secondo il documento di stipula sulla piattaforma DigitalPa;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, co. 1, del T.U.O.EE.LL. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;



COMUNE DI ROVIGO

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, c. 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 9, c. 1, lett. a) sub. 2, del D.L. 78/2009;

Dato atto che:

- il presente affidamento consegue l'interesse pubblico di ottemperare all'obbligo in capo al Datore di Lavoro in merito all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.o;
- l'offerta economica si reputa congrua, ricadendo nella media dei costi per i servizi in parola;

Dato altresì atto che:

- ai sensi della normativa vigente, il sottoscritto Dirigente non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse rispetto alla presente procedura;
- l'intervento è coerente con gli strumenti di programmazione (DUP, PEG e PIAO) in quanto finanziato con fondi di Bilancio all'uopo stanziati;
- l'importo del presente affidamento (inferiore a euro 140.000,00), non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;

Richiamati, infine:

- i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U.O.EE.LL.;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 33/2013 inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, con particolare riguardo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come disciplinato all'art. 37 in combinato disposto con gli artt. 20, 23, 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, nonché le specifiche disposizioni attuative emanate da Anac;
- gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Tutto ciò premesso e richiamato,

D E T E R M I N A

1. DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990;
2. DI ACQUISTARE, mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023, il servizio descritto in narrativa;
3. DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola all'operatore economico SUSTAIN TECH HUB SPA SOCIETÀ BENEFIT con sede legale in



COMUNE DI ROVIGO

CEREGNANO (RO) Via Gorizia, 1540, CF e P.IVA 01668230293, verso il corrispettivo di € 440,00 ai quali si aggiungono € 96,80 per IVA al 22%, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in parola;

4. DI IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:
 - € 536,80 IVA COMPRESA sul capitolo 3001311346 "*Spese per servizi amministrativi*" (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi) Bilancio di Previsione 2026/2028 per la corretta imputazione della spesa e che la prestazione è esigibile nell'anno in corso;
5. DI DARE ATTO che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro zero;
6. DI EVIDENZIARE che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG: BC4C1BBC45;
7. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, co. 8, D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, co. 1, lett. a) sub 2, del D.L. n. 78/2009, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, co. 7, e dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che avverrà entro 30 giorni dalla data del presente affidamento, come previsto dall'art. 55, co. 1, del D. Lgs. 36/2023;
9. DI ESTENDERE all'operatore economico affidatario come sopra generalizzato il codice di comportamento integrativo in essere presso questa Stazione Appaltante, come previsto dall'articolo 2, co. 3, del D.P.R. 62/2013, reperibile nella specifica sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione "Atti generali" del sito internet istituzionale del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it);
10. DI DEMANDARE al RUP
 - anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;



COMUNE DI ROVIGO

- tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni, pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 20, 23, 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, e disposizioni attuative emanate in materia da Anac, in combinato disposto con l'articolo 37 del D. Lgs. 33/2013 (pubblicazione affidamento e contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
11. DI ASSolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto-sezione "Provvedimenti-Provvedimenti dei Dirigenti" ed altresì nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" del sito web istituzionale dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *on-line*;
 12. DI DARE ATTO, infine, che la pubblicazione dell'atto all'albo pretorio *on-line* del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
 13. DI INFORMARE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Venezia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale